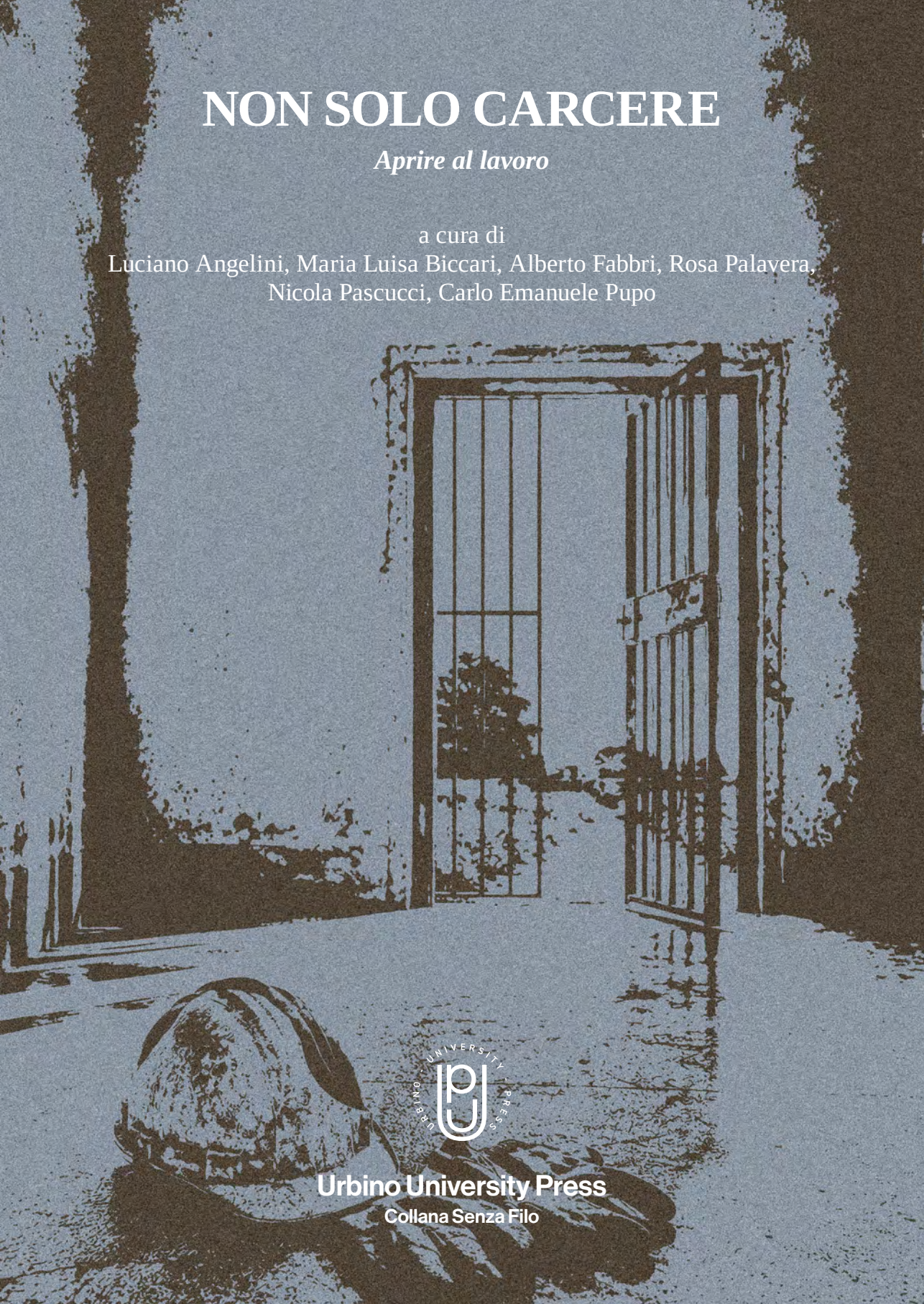
NON SOLO CARCERE

Aprire al lavoro

a cura di
Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera,
Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo



Urbino University Press
Collana Senza Filo


URBINO · UNIVERSITY · PRESS

1506
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
UUP URBINO UNIVERSITY PRESS

Il volume raccoglie gli scritti presentati in occasione del Progetto di supporto al reinserimento lavorativo dei detenuti della Casa circondariale di Pesaro Villa Fastiggi, finanziato dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nell'ambito delle iniziative di terza missione.

NON SOLO CARCERE

Aprire al lavoro

a cura di
Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera,
Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo

NON SOLO CARCERE
Aprire al lavoro

a cura di Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo

Comitato scientifico
Presidente: prof. Glauco Giostra (Sapienza Università di Roma).
Componenti: prof. Gianni Loy (Università degli Studi di Cagliari); prof. Stefano Fiore (Università degli Studi del Molise); prof. Marco Parisi (Università degli Studi del Molise); prof. Alberto De Pra (Università degli Studi di Padova)

Progetto grafico
Mattia Gabellini

Referente UUP
Giovanna Bruscolini

In copertina
L'immagine di copertina è stata realizzata con l'ausilio di IA, su prompt testuale © 2026 Marina Frunzio

[Print] ISBN 9791257650117
[PDF] ISBN 9791257650094
[ePub] ISBN 9791257650100

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:
https://press.uniurb.it/index.php/UrbinoUP

© Gli autori per il testo, 2025, 2026
© 2026, Urbino University Press
Via Saffi, 2 | 61029 Urbino
Sito web: https://uup.uniurb.it/ | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (https://www.streetlib.com/it/)

I saggi qui raccolti hanno ricevuto una valutazione positiva da parte di esperti del settore, mediante un processo di *double blind peer review*.

Sommario

9
Non è un’introduzione
Alessandro Bondi

Capitolo I
Per un carcere *extrema ratio*: attualità e prospettive

31
Il nome della giustizia è Dignità
Luciano Eusebi

47
Un carcere *extrema ratio*?
Tentativi e contraddizioni del legislatore alla prova dei fatti
Nicola Pascucci

57
Carcere “altro” e carcere “minimo”: il presupposto della pericolosità nella prospettiva del carcere *extrema ratio*
Silvia Cecchi

73
L’*extrema ratio* che non c’è: due scenari europei
Lorenzo Bernardini

95
Il carcere come illusoria panacea
Sergio Sottani

103
Appunti sul carcere come *extrema ratio*
Guido Colaiacovo

111
Molte ombre e una fioca luce sull’esecuzione penale a cinquant’anni dall’ordinamento penitenziario
Lina Caraceni

Capitolo II
Per un carcere risocializzante: la centralità del lavoro

137
Carcere e lavoro: il buio dietro e oltre le sbarre
Piera Campanella

155
L'Utopia necessaria di un carcere fondato anche sul lavoro
Riflessioni a margine di un mesto anniversario
Chiara Gabrielli

171
Lavorare e formarsi in carcere
Diritti, agevolazioni economiche e (nuove) politiche per il reinserimento sociale delle persone detenute
Luciano Angelini

201
Lavoro e carcere
Antonia Menghini

219
Dignità nel lavoro carcerario e opportunità per le imprese
Francesca Malzani

229
Il lavoro carcerario: breve quadro di sintesi di una figura tipologicamente diversa dal lavoro libero
Francesca Marinelli

239
Lavoro intramurario e *desistance*: quali condizioni?
Luisa Ravagnani

Capitolo III
Per un'effettiva valorizzazione del lavoro penitenziario: voci da dentro e da fuori le sbarre

253
Economia sociale, imprese sociali e lavoro in carcere
Il ruolo decisivo dell'impresa sociale nell'inserimento lavorativo dei detenuti.
Elisabetta Righini

269
Il lavoro carcerario: normativa, attuazione e criticità
Stefano Camassa

277
Mercato del lavoro e lavoratori detenuti: criticità e prospettive
Vincenzo Lamonaca

289
Carcere e impresa: culture organizzative a confronto
Roberto Bezzi

301
Carcere e lavoro. Prerequisiti e criticità
Gabriele Terranova

311
Un'urgenza: il lavoro
Padre Francesco Maria Acquabona

315
La speranza delle persone detenute. Le possibilità in carcere
Daniela Minelli

317
Sperare, agire, progettare
Chiaroscuro su finalità rieducativa della pena e lavoro *in executivis*
Rosa Palavera

371
Non è una conclusione… Le lunghe radici di un eterno problema
Marina Frunzio

NON È UN'INTRODUZIONE[1]

Alessandro Bondi
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Professore ordinario di Diritto penale

All'Anvur non è mai piaciuta. Eppure, c'è molto lavoro in una curatela. Basterebbe guardare quanti contributi, quante materie, quante revisioni sono necessarie per dare forma e sostanza a studi, tanto uniti nel rigore del metodo, quanto diversi negli approcci adottati.

La comunità accademica ha bisogno di curatele, scientificamente valide e socialmente utili. Esse rappresentano un progetto di ricerca e un'espressione di scienza che solo un'Accademia confusa può fraintendere.

Una curatela è, d'altra parte, il banco di prova della maturità scientifica di curatori che, quand'anche giovani, non sono per questo meno valenti e in grado di onorare la qualità degli studi raccolti con capacità di scelta, organizzazione, coordinamento dell'attività scientifica e didattica.

Un assunto tanto più valido oggi che, sollevando lo sguardo verso quel che accade anche nei dintorni del diritto, si constata come l'intelligenza umana sia riuscita a sabotare sé stessa, definendo 'intelligenza' l'artificiale raccolta di dati e la sua riproposizione su base probabilistica in enunciati di senso.

Come o più di prima, una curatela può allora offrire ragioni da comprendere. Una funzione di pregio rispetto all'epistemologia dettata da verosimiglianze compiacenti d'intelligenze senza biologia, ma con capacità di calcolo e di memoria precluse all'uomo. Uomo che, tuttavia, può ancora attingere all'intuizione abduttiva che, integrando il controllo della deduzione con la novità dell'induzione – non solo probabilistica – recupera l'empiria dell'accadere con la spiegazione del concetto nella sfera dell'umano sentire: periodo interminabile per postulare che di umanissima intelligenza ed empatia e capacità di sofferenza c'è bisogno, quando l'affanno riguarda le scienze sociali destinate alla gestione della pena.

1 Il lavoro è parte modificata e adattata, in contenuti e forme, di uno studio destinato a Jus online dal titolo *La pena senza scopo* cui si rinvia anche per approfondimenti e bibliografia.

1. SOFFERENZA

L'empiria della penalità è rappresentata dalla sofferenza umana. In varia guisa è prescritta da istituti che fanno seguire, alla violazione di una regola sociale, una sanzione penale che vive un duplice paradosso.

Il primo, di reagire alla violazione di una regola interagendo su porzioni di libertà ed averi del condannato che nulla avevano a che fare con l'interesse tutelato, ossia, senza volere né ripristinare la situazione originaria – come avviene con la *rescissione* di un contratto iniquo (art. 1447 c.c.) e con la *risoluzione per inadempimento* (art. 1453 c.c.) – né riparare l'interesse offeso cercando in via primaria risarcimenti (cfr. artt. 2043 c.c. 185 c.p. 90 c.p.p.)[2].

Il secondo paradosso si ha, all'opposto, quando la sanzione punitiva pregiudica porzioni di libertà o averi del condannato per avere, a sua volta, pregiudicato porzioni di libertà o averi della persona offesa.

Quest'ultimo paradosso è spesso ignorato. Ed è una bizzarria, almeno finché il dato empirico rimane espresso dalla sofferenza inferta con sanzione che si concentra sulla privazione o limitazione della libertà personale (*ergastolo, reclusione, arresto* – art. 17 c.p.); o ad essa si sostituisce (*semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo* – art. 20 bis c.p.); o ne costituisce alternativa (*affidamento in prova ai servizi sociali; sei diverse forme di detenzione domiciliare per età, maternità, umanità, malattia, ordinaria, speciale; detenzione domiciliare; semilibertà; liberazione anticipata* – artt. 47 ss. L. 354/1975); o ne è strumento sussidiario, laddove il giudice di pace non riesca a ricomporre un conflitto (*permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità consensuale* – artt. 52 e 54 D. lgs. 274/2000); o è frutto di conversione in caso di pena pecuniaria ineseguita per insolvenza (*semilibertà sostitutiva* – art. 102 L. 689/1981), per insolvibilità (*lavoro di pubblica utilità consensuale* in alternativa alla *detenzione domiciliare* – art. 103 L. 689/1981), per *mancata esecuzione o gravi e reiterate violazioni degli obblighi della pena convertita* (artt. 103, 108 L. 689/1981); o è *sospensione condizionale della pena* subordinata all'adempimento di obbligazioni civili da reato, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, alla prestazione non retribuita a

2 Per un efficace quadro istituzionale del sistema sanzionatorio, T. Padovani, *Diritto penale*, Milano, Lefebvre Giuffrè, 14. ed. 2025, 376.

favore della collettività (cfr. art. 165 c.p.); o, infine, è *messa alla prova del minorenne* (art. 28 D.P.R. 448/1988).

2. LIBERTÀ

Senza proferir verbo sull'arcipelago delle *pene accessorie* che con attitudini specialpreventive uniscono afflizione e prevenzione (artt. 19 s. c.p.), si è consapevolmente costretto il cantiere aperto delle sanzioni penali in un affannato capoverso. È disagio – forse preterintenzionale – dovuto alla necessità di cercare argomenti per l'asserto iniziale, cioè al fatto che la sanzione penale è direttamente o indirettamente restrittiva della libertà personale: sia quando l'offesa incida sulla libertà personale, sia quando – ed è il caso più frequente – l'offesa abbia colpito altro bene o interesse dei consociati.

In pratica, la libertà personale è la *valuta di cambio standard* della socialità colpita da devianza criminale. Il meccanismo di conversione della libertà personale col lavoro di pubblica utilità e la pena pecuniaria non rappresenta, quindi, eccezione che conferma la regola bensì è la regola stessa (cfr. art. 135 e s. c.p.). Pertanto, la sofferenza statuale mina la libertà personale di chi è chiamato a rispondere penalmente delle proprie condotte e non trova, per lo più, un limite diretto nella gravità dell'offesa arrecata.

Niente è scontato nella sperimentazione sociale. Si poteva pur scegliere altra valuta di cambio, che non fosse la libertà personale, per garantire un livello minimo di convivenza sociale affidata a una reazione afflittiva delle regole a ciò dedicate. In passato lo si è fatto, quasi sempre con coerenza, inseguendo un qualche modello di Giustizia.

3. DIVINITÀ

La Giustizia non è affare da poco, per una comunità chiamata a scegliere tra il bene e il male. Alla Giustizia una società affida gran parte della propria esistenza, anche quando la violenza è padrona e assume forme omicidiali di massa chiamate guerre.

Data la posta in gioco. il Divino non poteva starsene fuori. Troppa umanità alienava giudizi, troppa umanità infastidiva persone che si sentivano diverse. Quando la devianza diventava criminale, vedere in essa un'offesa del divino permetteva giudizi in una posizione di terzietà. Non

era più un uomo che giudicava un altro uomo, ma un uomo che diventava strumento della divinità offesa e, dunque, di una Giustizia superiore.

Oggi rimane il rito, le toghe, le posture del giudiziario, insieme all'idea azzardata che la verità della storia debba coincidere con la verità processuale quale presupposto della Giustizia e, più in generale, che la Giustizia debba risolvere i fenomeni anziché dedicarsi ai fatti, siano essi di corruzione, criminalità organizzata, terrorismo, migrazione non autorizzata, femminicidio e via dicendo.

Alla storia e alla cronaca si possono affidare altre e migliori considerazioni.

4. LA RETRIBUZIONE DEL MALE

Forte è stata l'idea di collegare la funzione Giustizia agli assoluti di teologia, etica, morale. Com'è forte, oggi, la perplessità che l'uomo si debba caricare di questo presunto mandato divino, etico, morale per la gestione della sua terrena fragilità sociale, "retribuendo" il male dell'offesa col male della pena.

Tuttavia, prima di essere ragione che legittima la pena, la *Retribuzione* è misura che – col *Taglione di Hammurabi, dei Dieci comandamenti*, delle XII Tavole come archetipo – limita di fatto la sofferenza provocata dalla stessa pena[3].

A certa *Retribuzione* piace ancora credere di essere strumento di Giustizia senza scopo. Ma l'essere mezzo per ristabilire l'uguaglianza almeno morale tra le parti diventa di per sé scopo della pena nella gestione della Giustizia. Dunque, nemmeno nella Retribuzione c'è l'assoluto senza un fine. È sempre e comunque affare dell'uomo con uno scopo ben definito, non fosse altro quello di ottenere una misura proporzionata della pena che *incidentalmente* soddisfi la vittima e così eviti umanissime vendette.

Qualunque sia stata e sia oggi la rappresentazione della *Retribuzione*, il suo essere misura della pena la porta a cercare una qualche proporzione in quanto, già con i primi vagiti del *Taglione*, la *Retribuzione* è stata costretta a passare da un giudizio di uguaglianza a uno di equivalenza tra la

3 Cfr. prospettive diverse G. P. Fletcher, *The Grammar of Criminal Law: American, Comparative, and International*. Volume One: Foundations, vol. I, Oxford, Oxford University Press, 2007, 194 ss.; H. L. A. Hart, *Punishment and responsibility. Essays in the philosophy of law*, Oxford, 1968.

sofferenza dell'offesa con quella della pena, per via dei diversi beni coinvolti o della diversità di censo degli interessati a questi beni.

Un giudizio di equivalenza ha però bisogno di un terzo elemento che rappresenti un minimo comune multiplo fra l'offesa individuale e la difesa collettiva. Così ritorna la sopra descritta idea della sofferenza umana quale fattore comune, sia nell'offesa del reato sia nella difesa della pena. In altri termini, il *Taglione* porta con sé un'idea di proporzione in cui la misura della sofferenza, ricondotta a uguaglianza o equivalenza, è di per sé scopo che legittima la pena e cerca di rendere congruo quel che appare incongruo dal punto di vista valoriale: rispondere con la sofferenza di una pena alla sofferenza provocata dall'offesa. In altri termini: rispondere al male con un male, almeno equivalente se non uguale.

Ma può la misura di un male essere condizione non solo necessaria, ma pure sufficiente di una risposta penale?

Può di per sé costituire uno scopo senz'altra ragione che non sia legata a qualcosa che trascenda l'uomo nel contesto laico di uno Stato di diritto?

Può pensiero *cristianamente* orientato accettare la stessa legittimità di rispondere al male col male?[4]

In generale, perché mai la Giustizia dovrebbe trovare misura in una sofferenza veicolata da pena alla ricerca di identità rare ed equivalenze incerte?[5]

In un contesto di valori condivisi da ogni componente della società può, allora, essere d'interesse ragionare su cosa comporta vedere nel *Taglione* solo una misura-scopo, variamente declinata dall'idea *Retributiva* e, si vedrà, convogliata come proporzione in teorie espressamente finalistiche della pena.

Fin d'ora si può osservare che, se questa interpretazione trovasse fondamento, la sofferenza sarebbe strumento solo eventuale di Giustizia, offrendo misura a pene che, rispetto all'offesa, trovano una qualche identità in limitate modalità di condotta e pochi beni giuridici fondamentali (vita, integrità fisica, libertà di locomozione); cui si aggiungono contingenti equivalenze valoriali, per le altre condotte criminali, insieme a supposti

4 E. Wiesnet, *Die verratene Versöhnung: zum Verhältnis von Christentum und Strafe*, Dusseldorf, 1980;
E. Naegeli, *Das Böse und das Strafrecht*, München, 1966. Cfr. L. Eusebi, *La "nuova" retribuzione*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 914 ss. e 1315 ss.

5 Da ultimo M. Beraha, *Ripensare la giustizia: oltre il modello retributivo*, Roma, Carocci, 2025.

incentivi prasseologici volti a incrementare i benefici rispetto i costi della convivenza sociale[6].

Pertanto, non solo la sofferenza come possibile veicolo di Giustizia, ma l'idea stessa di Giustizia dovrebbe scegliere tra l'essere espressione dell'assoluto, divino o morale, e, come tale, indifferente alla spiegazione di sé; oppure essere Giustizia funzionale a una pacifica convivenza dei consociati e, perciò, sempre debitrice di una spiegazione servente alla sua efficacia, nonché alla compatibilità con i valori costituzionali che mediano i contrasti tra la società e gli individui che la compongono.

In breve: la risposta è ideologica e utilitaristiche insieme. L'idea di laicità è l'unica in grado di essere elemento accettabile da una comunità fondata su valori costituzionali condivisi, indipendentemente dal Credo religioso. In tale contesto, la Giustizia esercitata dall'uomo deve avere uno scopo, perché presuppone il suo essere funzionale alla convivenza sociale secondo, appunto, valori condivisi. La sofferenza come misura e mezzo per garantire l'osservanza di regole che incarnino la Giustizia è, infine, solo una delle possibili risposte da affidare a un meccanismo sanzionatorio quale reazione di regole comportamentali violate.

5. NON C'È PENA SENZA SCOPO

All'idea di scopo non è estranea nessuna ideologia della pena; nessun complesso concettuale e interpretativo del sistema Giustizia cui collegare una reazione negativa nel caso di inosservanza dei suoi precetti[7].

La necessità di uno scopo nella pena è tanto più vera in ogni ideologia che avvicini e legittimi esplicitamente la pena a una funzione, sia essa un messaggio ai consociati di natura dissuasiva e persuasiva, sia essa un messaggio all'autore del reato che unisca alla dissuasione e persuasione

6 A. Bondi – G. Marra – P. Polidori (Edd.), *Il prezzo del reato: la pena in una prospettiva interdisciplinare*, Torino, G. Giappichelli, 2010; Cfr. A. Alvesalo – A. Laitinen, *Perspectives on economic crime*, University Of Turku, 1994; G. Bellantuono – U. Izzo (Edd.), *Il contributo di Pietro Trimarchi all'analisi economica del diritto: atti del Convegno*, Trento, 16-18 dicembre 2020, Napoli, Editoriale scientifica, 2022; J. Neumann – O. Morgenstern, *Teorie of games and economic behavior*, Princeton University Press, 1994; F. Cosentino, *Analisi economica del diritto: ritorno al futuro?*, JSTOR, in «Il Foro Ital.» 113 (1990), 153/154-163/164.

7 Cfr. per tutti L. Monaco, *Prospettive dell'idea dello «scopo» nella teoria della pena*, Jovene, 1984.

risocializzante, anche l'esigenza concreta di neutralizzarne il pericolo di cui è portatore (*primum non nocere)* (art. 27/3 Cost.).

6. NON C'È SCOPO, SENZA UNA MISURA

Le argomentazioni legate alle componenti finalistiche della pena sono antiche, variegate, profonde[8]. Anziché aggiungere argomenti da altri meglio trattati — o ripetere i propri in *malo modo* — si può con maggior vantaggio tentare una valutazione degli effetti. Nel suo viaggio, il giurista magari ignora il luogo di arrivo, ma mai quello di partenza.

La libertà personale è, oggi, la moneta di scambio preferita della socialità violata da una condotta criminale. In uno Stato laico non ha più ragione di esistere l'idea retributiva in sé, vale a dire l'idea che trova scopo nella sua assenza di scopo o, meglio, nella sola misura che dà proporzione alla pena. Con la *Retribuzione*, l'uomo tutt'altro che divino, assoluto, infallibile non può giustificare il fatto di punire provocando lo stesso effetto per cui punisce; non può riparare l'errore; tutt'al più si perde nel tentativo di calcolare l'equivalenza della sofferenza subita con quella inferta dalla pena. Che la morte di un uomo abbia un equivalente nella sofferenza provocata da 15, 21, 30 anni di detenzione, o da un ergastolo, è solo frutto

8 Bibliografia sterminata, alcuni prototipi in ordine alfabetico: R. Bartoli, *Castigo: vendetta o giustizia? Una riflessione sulla penalità dalla prospettiva del costituzionalismo*, in «QSPG» (2021) 3, 232–251; M. Caterini, *La pena naturale de lege lata*, in «AP» (2025) 1, 61; M. Donini, *Punire e non punire. Un pendolo storico divenuto sistema*, in «RIDPP» (2023) 4, 1301–1338; L. Eusebi, *Qualcosa di meglio della pena retributiva. in margine a C.E. Paliero, Il mercato della penalità*, in «SP» (9 maggio 2023); G. Fiandaca, *Nodi problematici del diritto penale di "scopo", tra ieri e oggi*, in A. Bondi et al. (Edd.), *Studi in onore di Lucio Monaco*, UUP, 2020, 471–497; G. Forti, *Una prospettiva «diabolicamente umana» sul rapporto tra norma e sanzione nell'ordinamento penale*, in C. E. Paliero et al. (Edd.), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione, SO-Emilio Dolcini*, vol. I, 2018, 187–222; L. Garlati, *Punire per (ri)educare. Il fine della pena tra emenda e risocializzazione nel dibattito costituzionale*, in «QSPG» (2021) 3, 177–198; G. Gentile, *Il carcere e l'idea dello scopo*, in A. Bondi et al. (Edd.), *Studi in onore di Lucio Monaco*, UUP, 2020, 591–616; W. Hassemer, *Warum Strafe sein muss: ein Plädoyer*, Ullstein, 2. ed. 2009; R. von Jhering, *Der Zweck im Recht*, 2 voll., 1877; F. von Liszt, *Der Zweckgedanke im Strafrecht*, Klostermann, 1943; A. M. Maugeri, *La funzione rieducativa della pena nella giurisprudenza delle corti europee*, in A. Bondi et al. (Edd.), *Studi in onore di Lucio Monaco*, UUP, 2020, 829–856; A. Menghini – E. Mattevi, *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale. Atti del Convegno Trento, 21-22 gennaio 2022*, Università degli studi di Trento, 2022; S. Moccia, *Le teorie penali pure. Tra illuminismo e idealismo*, ESI, 2023; D. Pulitanò, *Minacciare e punire*, in C. E. Paliero et al. (Edd.), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. SO-Emilio Dolcini*, vol. I, Giuffrè, 2018, 3–27; F. Schiaffo, *Fondamento e limiti dell'idea di scopo per la scienza integrata del diritto penale*, in A. Bondi et al. (Edd.), *Studi in onore di Lucio Monaco*, UUP, 2020, 1021–1036.

di una convenzione con deboli esigenze di coerenza del sistema dettate dalla necessaria proporzione tra pene riferite a fattispecie diverse, pur in presenza di condotte e beni giuridici simili se non uguali. A maggior ragione, se si tenta di dare un peso monetario alla sofferenza dell'offesa con la conversione di una pena detentiva in una pecuniaria, quand'anche con tassi informati dagli indici di commisurazione della pena e di poco altro (artt. 133 e ss. c.p.).

Una pena con uno scopo sociale e individuale che non si affranchi troppo dalla persona e dalla sofferenza usata come valuta di cambio non è mai facile da definire; respira le pulsioni del presente e può arroccarsi nei valori costituzionali, solo se interpretati in uno Stato di diritto in cui il controllo e bilanciamento tra i poteri mantiene un margine di credibilità. In tale contesto, la nostra Costituzione ha prescritto esplicitamente la funzione meno scontata e più matura di una pena, che non è tanto la paternalistica *rieducazione* dell'autore di un reato, quanto l'offerta di una sua *risocializzazione* (cfr. art. 27/3 Cost.).

Il meccanismo che alimenta lo scopo della penalità reagisce alla sofferenza dell'offesa con la sofferenza della punizione. Nello specifico, la pena prescrive sofferenze direttamente o indirettamente legate a limitazioni della libertà considerate equivalenti, anche quando il reato ha pregiudicato la libertà *individuale* (Libro II, Tit. XII, Capo III Sez. I) e la libertà *personale* (Libro II, Tit. XII, Capo III 2. II prima parte). Ecco che il *sequestro di persona*, paradigma di quella negazione della libertà di *locomozione* riprodotta dalla pena detentiva, viene giudicato e pesato per equivalente con la reclusione da sei mesi a otto anni, salvo aggravanti (art. 605/1 c.p.). Si tratta di un giudizio per equivalenza secondo valori condizionati dal tempo, dal luogo, dalla persona, presente in ogni fase della dinamica sanzionatoria, sia essa legislativa, giudiziaria o esecutiva.

7. NON C'È PENA SENZA PASSIVO

La sanzione penale è espressione di troppe poste passive che nascono con la commissione del reato e i danni conseguenti; con il costo sociale ed economico del processo per l'accertamento della responsabilità penale; con l'e-

secuzione della pena stessa [9], in Italia mai abbastanza lontana dal divieto di tortura e di trattamenti inumani, quando ristretta in 2,70 mq di spazio vitale[10].

In alternativa a una proposta integralmente abolizionista – vagheggiata rispetto alla reazione fondata su pena[11] – si è più comunemente cercato di pareggiare il bilancio con la neutralizzazione e il possibile recupero sociale del condannato che ha come suo nucleo la costrizione della libertà personale dell'autore dell'offesa: una scommessa d'imprenditoria sociale – e di rispetto della dignità personale – che sfida il mercato della socialità su cui oggi spirano venti di politica sempre più lontana dallo Stato di diritto.

8. NON C'È PENA SENZA IDEOLOGIA

Il carcere è la risposta *normalizzata* alla domanda di sicurezza sociale. Non è sempre stato così.

La reazione a condotte antisociali rappresentative di una devianza criminale ha trovato, in passato, molte misure penalizzanti non detentive, seppur con forti componenti preventive generali e speciali, insieme al substrato retributivo di cui si è accennato.

Un florilegio, tutt'altro che esaustivo, ricorda pene con elementi politici (*bandi, esili, confini, ostracismi, deportazioni*), patrimoniali (*pene pecuniarie, guidrigildi, sequestri, confische*), corporali (*torture, marchi a fuoco, mutilazioni e, con riferimento alle modalità esecutive, pure il remo delle galere*), capitali (con variegate spettacolarizzazioni delle esecuzioni pubbliche).

9 T. Padovani, *Diritto penale*, 382.

10 Cfr. Corte EDU, Sulejmanovic c. Italia, 16 luglio 2009; Corte EDU, Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013.

11 Sostituendo il concetto di 'crimine' con quello di situazione problematica'. L. Hulsman –J. Bernat de Célis, *Pene perdute. Il sistema penale messo in discussione*, Casale Monferrato, Marietti, 1989; sottolineando come alle parti venga sottratta la possibilità di trovare da sé una soluzione, N. Christie, *Abolire le pene? Il paradosso del sistema penale*, Torino, Gruppo Abele, 1985; T. Mathiesen, *Perché il carcere?* Torino, Gruppo Abele, 1996; G. Mosconi, *Decostruire la pena. Per una proposta abolizionista*, Milano, Meltemi, 2024; A. Baratta, *Filosofia del diritto penale e critica del sistema punitivo*, a cura di D. Zolo, Bologna, Il Mulino, 2024. L. Eusebi, *La funzione della pena: il commiato da un modello retributivo*, in «Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale» 54 (2011) 4, pp. 1431-1453.

Fino alla metà del Settecento, le strutture carcerarie erano, invece, solo luoghi di attesa per il giudizio e per l'esecuzione di pene che, di regola, non erano mai detentive[12].

L'Illuminismo cambia le carte in tavola, cercando l'umanizzazione della pena, la riparabilità all'errore giudiziario e, soprattutto, l'efficacia dei suoi effetti preventivi generali e speciali. Pur in assenza di una controprova statisticamente documentata, era forte l'impressione che nemmeno le più atroci pene capitali fossero in grado di allontanare i consociati dal crimine (già Beccaria). Si fa così strada l'idea pluriforme della privazione o limitazione della libertà personale.

Procedendo per campioni in parte accennati, l'ideologia che in vario modo incide sulla libertà personale è di Beccaria, perché è inutile la crudeltà della pena rispetto alla prontezza della condanna e al lavoro carcerario che restituisce qualcosa alla società[13]. La disciplina è di Foucault, perché non serve infierire sul corpo del detenuto, quando si può controllare la sua anima con la disciplina del lavoro, dell'isolamento, del silenzio propedeutico al pentimento[14]. Persino l'architettura di un certo tipo di carcere trova paternità in Bentham che, con la struttura a raggiera del suo *Panopticon*, proponeva un modello di carcere in cui il detenuto non potesse mai sottrarsi alla sorveglianza a vista, tanto da interiorizzare l'idea stessa del controllo[15].

9. NON C'È PENA SENZA DETENZIONE?

Questo è il quadro, fin troppo semplificato, dell'ideologia carceraria. Ora qualche dato, di non semplice comparazione.

In Italia, le persone detenute sono 62.445 (dato aggiornato 20 aprile 2025) con un tasso di affollamento medio ufficiale del 121,8% rispetto alla capienza regolamentare (51.280 posti). Tuttavia, 4.500 posti sono indisponibili per inagibilità o ristrutturazioni, dunque, il tasso medio reale è del 133% . Solo 36 carceri su 190 totali non risultano sovraffollate. Sono invece 58 le carceri con un tasso di affollamento superiore al 150% (Milano San

12 M. Ignatjeff, *Le origini del penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese* (1750-1850), Milano, Mondadori, 1982.

13 C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. Venturi, Torino, Einaudi, 1965.

14 M. Focault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1976.

15 J. Bentham, *Panopticon, ovvero la casa d'ispezione*, a cura di M. Perrot e M. Foucault, Venezia, Marsilio, 1983.

Vittore, 220%, Foggia 212%, Lucca 205%, Potenza 193%, Taranto 190%, Roma Regina Coeli 187%)[16]. Il 26, 5% dei detenuti è in custodia cautelare. Il tasso di detenzione è di circa 104 detenuti ogni 100.000 abitanti[17].

Delle 46.263 persone con una condanna definitiva, il 51,2% ha una pena inflitta o residua inferiore ai 3 anni, il 17,5% inferiore a 1 anno: si tratta di pene che rientrano nell'area delle misure alternative alla detenzione[18].

Nel 2024 sono stati 91 i suicidi di detenuti (14,8 casi ogni 10.000 detenuti) e, tra gennaio e maggio, almeno 33 quelli accertati. Tra i suicidi, il tasso degli stranieri è del 21,2%[19].

Orbitano nella sfera detentiva circa 200.000 persone che rischiano di precipitare sul sistema carcerario. Sono, infatti, circa 100.000 le persone sottoposte a misure penali esterne alle strutture carcerarie e altre 100.000 quelle considerate 'libere-sospese': persone condannate a pene inferiori ai 4 anni che attendono il giudizio del tribunale di sorveglianza[20]. Se questi tribunali riuscissero a smaltire il loro arretrato, decidendo di negare in percentuale significativa l'accesso a misure alternative alla detenzione, il sistema carcerario collasserebbe.

In questi spazi si può solo ricordare che l'Italia – a differenza dei Paesi tra parentesi – non ha raccolto in via legislativa (Norvegia), amministrativa ordinaria (Paesi Bassi, Spagna) o straordinaria (Belgio), giurisprudenziale (Germania) o giudiziaria (Stati Uniti) né l'invito del *Comitato per la prevenzione della tortura* (rif. art. 3 CEDU)[21], né l'esempio degli ordini restrittivi emessi dai tribunali federali statunitensi (rif. VIII Emend. Cost.)[22], di stabilire un numero massimo di detenuti per istituto carcerario. Con una

16 Cfr. Antigone Onlus, *Ventunesimo rapporto sulle condizioni di detenzione*, [online], https://www.rapportoantigone.it/ (accesso: 28 febbraio 2026)

17 Ministero della Giustizia, *Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio Statistico. Detenuti presenti e capienza*, Roma, 2024

18 Antigone Onlus, *Ventunesimo rapporto sulle condizioni di detenzione*, [online], https://www.rapportoantigone.it/ (accesso: 28 febbraio 2026)

19 Antigone Onlus, *Focus suicidi*, [online], https://www.rapportoantigone.it/ventunesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/focus-suicidi/

20 S. Anastasia, *Breve storia dell'istituto carcerario*, in «Micromega» (2026) 13.

21 Articolo 3 CEDU – *Proibizione della tortura:* «*Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti*»

22 VIII Emendamento: «*Non si dovranno esigere cauzioni eccessive, né imporre ammende eccessive, né infliggere pene crudeli e inusuali*». (*Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted*).

possibile riserva verso i condannati per i reati più gravi, il superamento di questo numero avrebbe come conseguenza il rinvio dell'esecuzione della pena detentiva o la sua trasformazione in pena non detentiva[23].

Nell'Unione Europea, le persone detenute sono circa 499.000, con un tasso di detenzione medio di 111 detenuti ogni 100.000 abitanti e un numero di istituti penitenziari difficili da conteggiare per le diverse classificazioni amministrative che li riguardano. Insieme all'Italia, Francia, Cipro, sono altri dieci i Paesi dell'Unione che soffrono problemi di sovraffollamento carcerario[24].

Negli Stati Uniti, sommando le *prisons* con le *jails*, le persone detenute sono 1,8 milioni (dati 2023-24). Ma la comparazione è imprecisa per mancanza di un substrato empirico-istituzionale comune. Incentrando il confronto con la realtà italiana che, di fatto, non conosce distinzione tra case circondariali e case di reclusione, negli USA sono più di 1.500 le *prisons* statali o federali, destinate a pene maggiori di un anno, rispetto alle oltre 2.800 *jails* locali e di contea, destinate ai detenuti in attesa di giudizio o che scontano pene detentive brevi. Il tasso di detenzione USA oscilla tra i 530-550 detenuti per 100.000 abitanti (circa 5 volte la media europea)[25]. Vista la predilezione USA per l'esecuzione delle pene detentive brevi, va inoltre considerato non solo il numero di detenuti presenti in un giorno, ma il numero d'ingressi totali in un anno[26].

Per quel che riguarda poi il tasso di sovraffollamento, anziché l'auto-definizione dei singoli Stati della loro capacità detentiva, bisognerebbe trovare una misura condivisa quale, per esempio, i 4 mq per detenuto in cella multipla (6 mq in cella singola) richiesti dal ricordato *Comitato per la prevenzione della tortura:* un organo del Consiglio d'Europa[27].

23 Cfr. S. Anastasia, *Breve storia dell'istituto carcerario*, in «Micromega» (2026) 16 nt 8.

24 M. F. Aebi – I. Cid-Pozo et al., *Space I - 2023*. Council of Europe Annual Penal Statistics: *Prison Populations*, Strasbourg, Council of Europe, 2024; Eurostat, *Prison statistics - Statistics Explained*, Luxembourg, European Commission, 2024.

25 Cfr Bureau of Justice Statistics, *Prisoners in 2023* - Statistical Tables, Washington D.C., U.S. Department of Justice, 2024, 46 pp. [Documento NCJ 309337].

26 Cfr. Prison Policy Initiative, *Mass Incarceration: The Whole Pie*, 2025 [online] https://www.prisonpolicy.org/reports/pie2025.html (accesso: 28 febbraio 2026)

27 *Living space per prisoner in prison establishments: CPT standards - CPT* [online], https://www.coe.int/en/web/cpt/living-space-prisoners

10. NON C'È PENA SENZA COSTI

Per avere un ordine di grandezza dei costi di gestione non solo detentiva delle pene, si consideri il bilancio di previsione 2025-2027 del Ministero della Giustizia.

Gli stanziamenti complessivi sono pari a € 11.228.748.130, con un incremento in valori assoluti pari a € 254.277.724 per il 2024 (+2,26%). Il 91% delle risorse totali è destinato alla spesa corrente per il personale e la gestione delle strutture. Nel dettaglio: € 10.579.039.576 per il 2025 (+5,48%). Dopodiché le poste sono in calo: € 10.517.898.069 per il 2026, € 10.319.761.947 per il 2027.

In sofferenza, e in costante calo, è pure la spesa in conto capitale per l'edilizia carceraria e la digitalizzazione. Nel dettaglio: € 903.986.278 per il 2025 (-7,48% rispetto al 2024), € 621.568.758 per il 2026 (-6,33% rispetto al 2024), € 598.373.637 per il 2027 (-38,6% rispetto al 2024). Anticipando polemiche facili, una svista potrebbe spiegare il fatto che ad oggi manchi, proprio sul sito del Ministero della Giustizia, il decremento a due cifre in termini percentuali della spesa capitale per il 2027: in fondo, i dati sono tratti dal percorso che il sito ministeriale dedica alla trasparenza dell'Amministrazione[28].

La spesa per l'equa riparazione dovuta al mancato rispetto del termine ragionevole di un processo (Legge Pinto) registra, invece, un carattere ormai strutturale (intorno ai 400 milioni di euro per circa 80.000 decreti di pagamento) e un progetto straordinario dedicato, *PintoPaga*, volto ad azzerare i pagamenti mancanti dovuti per i ritardi processuali, con riferimento all'arretrato accumulato fino al 31 dicembre 2022 (scadenza 31 dicembre 2026)[29].

Nondimeno, l'Italia spende € 100,6 per abitante (0,31% PIL), che è superiore alla media europea (€ 85,4) e pari al PIL europeo. Confrontando la spesa italiana con quella dei grandi Paesi europei vicini: la Francia ha una spesa *pro capite* di € 104,2 (0,26% PIL), la Germania di € 158,1 (0,42% PIL), la Spagna 92,7% (0,33% PIL).

Il raffronto con l'UE è tuttavia da ricalibrare. La spesa per l'amministrazione penitenziaria, in Italia, è compresa nello stanziamento generale (€ 3,1 miliardi); nei Paesi europei è, invece, spesso scorporata. Il tutto, consi-

28 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_13_1_1.page

29 https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/come_fare_per_liquidazioni

derando che, sempre in Italia, la voce 'il personale amministrativo' registra una vacanza organica pari al 37%[30].

La spesa *pro capite* italiana risente dell'inefficienza del sistema sanzionatorio. La gestione dei detenuti costa ai contribuenti dai 137-150 euro al giorno a seconda delle oscillazioni di bilancio e del sovraffollamento carcerario. L'80% della spesa riguarda la Polizia penitenziaria, il personale civile, la manutenzione delle strutture. Solo 15-20 euro al giorno sono destinati al detenuto per vitto, sussidi, attività trattamentali e rieducative.

In Europa, il costo medio per detenuto è di 106 euro, con forti differenze interne. Si va dagli oltre 300 euro di Norvegia e Svezia, ai meno di 50 euro di Romania e Bulgaria.

Negli USA i numeri subiscono oscillazioni maggiori. Al cambio attuale (1€=1,165$), si va dai 54 dollari ai 274 dollari al giorno delle carceri statali, per stabilizzarsi sui 120,80 dollari delle carceri federali.

11. NON C'È DETENZIONE SENZA ALTERNATIVA

Se la pena detentiva fosse una risposta sempre efficace per il contenimento dei reati, il discorso si potrebbe ora spostare sui costi individuali e sociali. Ma non è così, e parlando di recidiva apparirà chiaro.

Inoltre, sebbene sia difficile pensare a una scomparsa generalizzata della pena detentiva, esistono e vengono praticate altri tipi di reazioni penalisticamente orientate capaci di gestire con più efficacia nicchie niente affatto piccole di devianza criminale.

Rimanendo sul versante dei costi. Quando alla pena detentiva subentra una misura alternativa o sostitutiva della detenzione, il costo giornaliero va dai 10-25 euro nei Paesi aderenti al Consiglio d'Europa per assestarsi sui 11,07-12,82 dollari nel sistema federale USA.

I risparmi si moltiplicano nel caso si tratti di giustizia riparativa, quando l'attenzione del sistema Giustizia passa dalla creazione applicazione esecuzione di una norma al danno relazionale e materiale causato alle persone. I costi sono '*una tantum*': in Italia, stimabili tra i 300 e 800 euro a fascicolo[31]. A questi risparmi si aggiungono esternalità positive irraggiun-

30 Consiglio d'Europa - *CEPEJ (2024)*: European Judicial Systems - Evaluation Report

31 Ministero della Giustizia, *Relazione illustrativa al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, in Gazzetta Ufficiale, S.G. n. 243 (17-10-2022) - S.O. n. 38, Roma, Ist. Poligrafico dello Stato, 2022.

gibili da altre espressioni punitive valutate, nel Regno Unito, a un ritorno sull'investimento di 8 a 1[32] oppure con un risparmio, quantificato negli USA, tra l'80%-90% rispetto all'iter minorile o alla *probation*[33].

Le ragioni del risparmio sono legate all'essenza stessa della Giustizia riparativa che, però, parte da presupposti diversi, limitati casi, differente finalità rispetto a quella del reato gestito dal sistema sanzionatorio classico. Il compito della Giustizia riparativa non è infliggere con pena una sofferenza proporzionata, finalizzata a prevenzione generale e speciale, con vincoli di risocializzazione, bensì favorire, quando possibile, incontro e dialogo tra l'autore da responsabilizzare e la vittima da curare, risarcire, reintegrare. Pilastri della Giustizia riparativa sono la volontarietà della partecipazione di vittima e reo; la terzietà dei mediatori penali chiamati a facilitare il rapporto, non a giudicare i fatti; la responsabilizzazione attiva del reo, non più costretto a subire solo passivamente una pena detentiva, ma a capire il dolore arrecato e ad attivarsi per ripararlo materialmente o simbolicamente. Indirizzo che in Italia ha trovato formula nell'art. 42, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 150/2022 che definisce la giustizia riparativa come: «*Ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore*»[34].

32 J. Shapland [et al.], *Does restorative justice affect reconviction? The fourth report from the evaluation of three schemes*, London, Ministry of Justice - Research Series 10/08, 2008, 69-70.

33 M.S. Umbreit – J. Greenwood, *Guidelines for Victim-Sensitive Victim-Offender Mediation*, Washington D.C., U.S. Dept. of Justice, 2000, 18-22.

34 R. Bartoli, *Giustizia vendicatoria, giustizia riparativa, costituzionalismo*; D. Bertaccini, *La giustizia riparativa in seno alla riforma punitivo-efficientista: una rottura (non riconciliabile) col paradigma laico-garantista del sistema penale*, in «LP» (8 ottobre 2024), 25; V. Bonini et al., *Giustizia riparativa e violenza di genere: una relazione pericolosa?*, in «SP» (2024); M. Bouchard – F. Fiorentin – G. Mannozzi, *La giustizia riparativa*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2024; L. Buscema, *Giustizia riparativa e negazionismo: ricordare, rimediare e riflettere per riconciliare*, 22; P. F. Cabana, *Vi è spazio per la mediazione dopo la condanna? Il dibattito in Spagna*, in «AP» (2017) 3, 1–19; E. Cadamuro, *L'irrilevanza penale del fatto nel prisma della giustizia riparativa*, Padova University Press, 2022; A. Ceretti – G. Bertagna – C. Mazzucato, *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Milano, Il Saggiatore, 2015; G. Comazzetto – M. Ciuro, *Giustizia riparativa, diritti costituzionali e welfare di comunità: verso un nuovo paradigma ispirato dal diritto minorile?*, in «AP» (2025) 2, 36; S. Corti, *Giustizia riparativa e violenza domestica in italia: quali prospettive applicative?*, in «DPC fasc.» (2018) 9; S. D'Amato, *La giustizia riparativa tra istanze*

12. NON C'È REATO SENZA ALTRO REATO

L'efficacia della gestione penale tradizionale è misurabile dal tasso di recidiva, ovvero, dalla constatazione che né la condanna per un reato né l'esecuzione della pena prevista ha dissuaso il reo dal ricommettere reato: che sia uguale, di stessa indole, vicino nel tempo, oppure sia reato imputabile a chi è già recidivo (artt. 99 ss. c.p.).

La recidiva notifica così il fallimento del sistema penale classico: la pena ha mancato lo scopo che si era prefisso punendo il reo[35].

Non è osservazione né nuova né originale. Già von Liszt, utilizzando le statistiche della popolazione detenuta, osservò che la percentuale di condannati precedentemente puniti era passata da circa il 20-23% (negli

di legittimazione ed esigenze di politica criminale, in «AP» (2018) 1, 42; G. De Francesco, *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice*, in «LP» (1 giugno 2021), 1–26; V. Del Tufo, *Giustizia riparativa ed effettività nella Proposta della Commissione Lattanzi (24 maggio 2021)*, in «AP» (2021); G. P. Demuro, *L'estinzione del reato mediante riparazione: tra aporie concettuali e applicative*, in «RIDPP» (2019), 437–471; M. Donini, *Pena agìta e pena subìta. Il modello del delitto riparato*, in A. Bondi et al. (Edd.), *Studi in onore di Lucio Monaco*, UUP, 2020, 389–424; G. Fornasari, *Giustizia riparativa. Responsabilità, riparazione, partecipazione*; E. Fronza, *Sancire senza sanzionare? Problemi e prospettive del nuovo crimine internazionale di ecocidio*, in «LP» (17 marzo 2021), 1–15; G. L. Gatta, *La giustizia riparativa: una sfida del nostro tempo*, in «SP» (28 ottobre 2024); M. Gialuz, *La giustizia riparativa, questa sconosciuta. Uno svarione della suprema corte*, in «SP» (19 novembre 2024); G. Grandi – S. Grigoletto, *Restorative Justice and Social Innovation, 2019*, Padova University Press; H. J. Hirsch, *Wiedergutmachung des Schadens im Rahmen des materiellen Strafrechts*, in 102 (1990) 3, 534–562; E. Maculan, *Giustizia penale e memoria in contesti di transizione. Il caso della Colombia*, in «DPC-TR.» (2018) 4, 240–254; A. Malacarne, *Presunzione di non colpevolezza e giustizia penale riparativa: una diade problematica*, in «AP» (2024), 1–43; G. Mannozzi, *Giustizia riparativa*, in *ED Annali X*, 2017, 39; E. Mattevi, *Teorie e prassi della giustizia riparativa, in Diritto penale tra teoria e prassi*, UPP, 2024, 183–192; F. Palazzo, *Crisi del carcere e culture di riforma*, in «DPC fasc.» (2018) 4; S. Paiusco, *Giustizia riparativa: responsabilità, partecipazione, riparazione*, in «DPC» (2 febbraio 2017); A. Pisconti, *La restorative justice nel sistema della giustizia penale spagnola: peculiarità a confronto con il sistema italiano*, in «SP» (21 ottobre 2024); D. Pulitanò, *Problema castigo e principio responsabilità*, in «QSPG» (2021) 3, 217–229; L. Ricci – A. Savarino, *Limiti e potenzialità della restorative justice nel sistema "231". Spunti per una riflessione sulla scia della riforma Cartabia*, in «LP» (29 marzo 2022), 1–27; M. Romano, *Ripensare il diritto penale (a dieci anni dalla scomparsa di Federico Stella)*, in «RIDPP» (2017), 1–13; C. Spinelli, *Quando la "vittima" diventa "carnefice": la restorative justice privata delle grandi catene della distribuzione americana altro non è che estorsione*, in «DPC» (24 luglio 2018); F. Viganò, *Verità e giustizia riparativa*, in «SP» (20 settembre 2024).

35 R. Bartoli, *Recidiva*, in *ED Annali VII*, 885–908; A. Melchionda, *Recidiva reiterata e pregresso status del recidivo: la cassazione si avvicina alla «chiusura del cerchio»*, in «SP» (24 febbraio 2021), 2; M. Pelissero, *Recidiva reiterata e precedente dichiarazione di recidiva. La «colpevolezza pericolosa» quale fondamento di un istituto controverso*, in «CP» (2023) 12, 3994–4008; R. Sette, *La recidiva in italia: riflessioni per il monitoraggio del fenomeno*, in «Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza» (dicembre 2016) X, 3, 2016.

anni '80 dell'Ottocento) a oltre il 40-44% della fine del secolo. Inoltre, notò che il picco di recidiva si concentrava in chi aveva scontato pene detentive inferiori ai tre mesi. Insomma, la pena desocializzava ma non intimidiva[36].

La criminologia spiega la recidiva sia con la teoria dell'*istituzionalizzazione*, sia coll'*etichettamento*.

Da una parte, il carcere è una 'istituzione totale' in grado di recidere ogni legame sociale che non sia quello criminale. Delinquenti alle prime armi si laureano a pieni voti in quella sorta di università del crimine che è l'istituto carcerario, dove si creano contatti sociali e acquisiscono nozioni utili alla carriera criminale[37].

D'altra parte, la stessa stigmatizzazione del condannato lo spinge a conformarsi all'immagine criminale che gli è stata attribuita, spesso seguendo la perversione comportamentale di una '*profezia che si auto avvera*'[38].

Molto cambia quando alla pena detentiva subentra una misura alternativa o sostitutiva della detenzione, oltre alle sopra evidenziate economia di spesa (il costo giornaliero è di 40-50 euro in Italia, 10-25 quale media nei Paesi del Consiglio d'Europa, 9,50-11 euro nel sistema federale statunitense).

In Italia, la forbice di recidivi si abbassa dal 19% al 25% rispetto al 68%-70%. Una comparazione con i Paesi europei e con gli Stati Uniti conferma questi dati, pur in presenza di differenze di base che non rendono sempre omogeneo il confronto. Negli USA, difatti, è sufficiente un secondo arresto per rientrare nella categoria dei recidivi; in genere, i tassi di recidiva variano sensibilmente se misurati a 12, 36, 60 mesi dal rilascio; chi accede

36 F. von Liszt, *Der Zweckgedanke im Strafrecht*, Berliner Wissenschafts-Verlag, 1882. V. anche ID., *Lehrbuch des Deutschen Strafrechts*, Berlin, J. Guttentag, 12. Ed. 1903, 68-70; CNEL, *Osservazioni e proposte: Recidiva e lavoro penitenziario*, Roma, CNEL, 2013.

37 Cfr. A. Baratta, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, il Mulino, 1982; D. Garland, *Punishment and Modern Society. A study in Social Theory*, Oxford, 1990; D. Clemmer, *The Prison Community*, 2. ed., New York, Holt, Rinehart & Winston, 1958. (Ristampa anastatica); R. A. Duff, *Punishment, communication, and community*, New York, 2001; G. Forti, *L'insostenibile pesantezza del rispondere. La responsabilità punitiva tra diritto e criminologia*, Milano, Vita e Pensiero, 2019; E. Goffman, Asylums. *Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, Einaudi, 2010; S. Maruna, *Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives*, Washington, D.C., American Psychological Association, 2001.

38 Cfr. H. S. Becker, *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, trad. it. di M.G. Gilli, Milano, Gruppo Editoriale Esselibri - Edizioni Simone, 2017; S. Cohen, *Visions of Social Control: Crime, Punishment and Classification*, Cambridge, Polity Press, 1985; E.M. Lemert, *Devianza, controllo sociale e forme di devianza*, trad. it. di C. Rajneri, Milano, Giuffrè, 1981; H. Morris, *Persons and punishment*, in «The monist» 1968, p. 475 ss.

a misure alternative è un soggetto con bassa pericolosità sociale (*selection bias*). Nondimeno, anche qui la curva tendenziale si conferma. Il 45%-55% della media europea del tasso di recidiva per i condannati a pene detentive, si riduce al 15%-22%, pur sussistendo forti differenze tra il modello scandinavo e quello dell'est Europa; discorso simile negli USA dove il 62%-68% si riduce al 30%-35%[39].

Con l'eccezione della messa alla prova minorile, che mostra tassi di recidiva inferiori tra il 10% e il 15%[40], in Italia si è agli inizi nell'applicazione di questo tipo di Giustizia. Uno studio comparato permette però di dar corpo ad aspettative interessanti.

Nel Regno Unito, per chi aveva partecipato a programmi riparativi si è avuta una riduzione del 14% di recidiva rispetto al gruppo di controllo; negli USA, una metanalisi su 35 programmi di giustizia riparativa ha mostrato una riduzione del tasso di recidiva media tra il 7% e il 12%[41].

13. NON C'È UNA SOLA GIUSTIZIA

La detenzione variamente declinata ha conosciuto fallimenti[42]*. Ciò ha contribuito a cambiare il focus dalla Giustizia penale, prima con misure sempre più decarcerizzanti, sostitutive e alternative; poi con un cambio radicale di paradigma*[43]*. Non più Giustizia basata sulla sofferenza provocata dalla pena che suggella lo strappo tra vittima e autore del reato, bensì Giustizia che cerca la ricucitura di questo strappo, in parallelo o in alternativa alla sua punizione*[44]*.*

Uno studio sugli affanni della pena in fase editale, giudiziale e, in particolare, esecutiva contiene di per sé molte domande. Quando ciò acca-

39 European Assembly of Probation (CEP), *Probation in Europe: Comparative Reports*, Utrecht, CEP, 2022; United States Department of Justice - Bureau of Justice Statistics, *Recidivism of Prisoners Released in 34 States: A 15-Year Follow-up Period (2005-2020)*, Washington D.C., BJS, 2021.

40 Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile, *La criminalità minorile in Italia*, Roma, 2019.

41 J. Latimer – C. Dowden – D. Muise, *The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis*, in *The Prison Journal* 85 (2005) 2, 127-144.

42 M. Pavarini – D. Melossi, *Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario*, Bologna, Il Mulino, 4. ed. 2018.

43 Per tutti, L. Monaco, *Le pene sostitutive tra sistema penale «legale» e sistema «reale»*, in «AP» (1984) 2, 233–282.

44 Per tutti G. Mannozzi, *La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, Giuffrè, 2003.

de, la scienza è ancora sulla buona strada[45]*. Ma se la scienza che si affanna è scienza sociale che gestisce con pena problematiche della convivenza, ebbene questa scienza non può crogiolarsi nella sola proposizione di domande che sottendono una critica perché, infine, la scienza della penalità deve offrire una risposta di qualche efficacia, socialmente accettabile e costituzionalmente compatibile alla vita soppressa, alla sessualità violata, al bene sottratto, alla funzione pubblica utilizzata per l'arricchimento privato, perché proprio questa – e molto più – è la sceneggiatura scritta dalla politica criminale*[46]*.*

Oggi la pena è ancora rappresentativa di una sofferenza sentita come necessaria: un'idea antica, antropologicamente incarnata nelle esperienze legate a socialità e religione[47]*.*

Ma le comunità degli uomini sono sempre più affollate e sempre più fragili, vivono semplificazioni superficiali e sofismi tecnologici. Cercano simboli in media digitali, dubitando della stessa natura umana o artificiale dell'intelligenza che diffonde una comunicazione frettolosa, sovrabbondante, arrabbiata[48]*.*

Il modello biologico, individuale e sociale, dell'homo sapiens sembra attendere quello tecnologico: forse meno sapiente, ma capace d'inseguire la velocità tecnologica che informa ogni antro della convivenza.

Nel frattempo, la sopravvivenza della specie si arrangia come può. La ricerca istintiva di simboli si traduce nella ricerca di prototipi involutivi, siano essa il maneggio della violenza, della guerra, della distruzione climatica[49]*. La scomparsa, autoinflitta, del senso di sicurezza trova reazioni scomposte e manipolazioni facili della politica criminale*[50]*. La presenza*

45 K. R. Popper, *Logica della scoperta scientifica. Il carattere autocorrettivo della scienza*, tradotto da M. Trinchero, Einaudi, 2010.

46 Cfr. W. Hassemer, *Warum Strafe sein muss: ein Plädoyer*, Ullstein, 2. ed. 2009.

47 W. Engelmann, *Die Schuldlehre der Postglossatoren und ihre Fortentwickelung eine historisch-dogmatische Darstellung der kriminellen Schuldlehre der italienischen Juristen des Mittelalters seit Accursius*, Duncker & Humblot, 2013.

48 Volendo A. Bondi, *Legislatore, cavaliere dalla triste figura*, UUP, 2019.

49 R. Palavera, *Teoria e prassi di un diritto penale del clima*, in A. Bondi – G. Marra – R. Palavera (Edd.), *Diritto penale tra teoria e prassi*, UPP, 2024, 205–239.

50 A. Bondi, *Massimo Pavarini e le città sicure. Patricia Victoria Perello' intervista Massimo Pavarini. Universitad Nacional de Mar del Plata, Giugno 2013*, in «Cultura giuridica e diritto vivente» (11 aprile 2016), Università degli Studi di Urbino «Carlo Bo», Vol 3 (2016).

della pena rassicura. Il troppo di penalità non è mai sentito veramente tale: soprattutto in campagna elettorale, soprattutto sui social media, soprattutto lontani da una verifica razionale dei risultati empirici.